

Decreto-legge del 21 giugno 2013 n. 69 -

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 - supplemento ordinario

Articolo 23 -

Art. 23 (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)

In vigore dal 22 giugno 2013

1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", di durata complessiva non superiore a quaranta giorni," e le parole "sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;".